

«ordinamento civile» e «tutela e sicurezza del lavoro»: un (apparente) «scontro» tra materie?

di ALBERTO MARIA BENEDETTI *
(in corso di pubblicazione in "Le Regioni", 2005)

1. «Tutela e sicurezza del lavoro». Formula ambigua, dai confini e contenuti incerti, con la quale l'art. 117, 3° comma, Cost. individua una delle materie affidate alla legislazione concorrente, nelle quali allo Stato compete la fissazione dei «principi fondamentali», mantenendosi invece in capo alle Regioni una potestà legislativa per tutto ciò che rimane fuori dal campo dei principi.

Accade che materie concorrenti si incrocino con materie di competenza esclusiva statale; e lì, tra distinguo e precisazioni, spetta alla Corte costituzionale fare da spartitraffico, provando a comporre nel modo migliore gli interessi in conflitto: quelli dello Stato a mantenere il controllo dei principi fondamentali di un dato settore di sua pertinenza, e quelli della Regione a poter legiferare su tutto ciò che non appartiene a quell'area.

Lamentano le Province autonome di Trento e Bolzano che lo Stato - con alcune norme contenute nel d.l. n. 210-2002 recante norme sull'emersione del lavoro sommerso - abbia sostanzialmente azzerato la loro competenza nella materia concorrente «tutela e sicurezza del lavoro», oltre ad aver leso altre competenze attribuite specificatamente alle due province autonome.

Sotto il primo profilo - quello che di cui importa trattare in questa sede - i ricorsi se la prendono, in particolare, con l'istituto CLES (Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso) e con la disciplina che ne regola il funzionamento e gli effetti. Nello specifico, raccolte le c.d. dichiarazioni di emersione, quest'organo sovrintende alla fase che conduce all'adempimento degli obblighi contributivi, fiscali e previdenziali rimasti fino ad allora inadempiti: per perseguire questo obiettivo, vengono formulati «piani» che hanno contenuto integrativo dei singoli contratti individuali di lavoro, che, originariamente viziati, gradualmente si trasformano in contratti conformi alle normali regole previdenziali e contributive proprie del lavoro regolare.

Le due Province autonome si dolgono di essere state del tutto escluse da questo procedimento; ma la Corte costituzionale nega l'esistenza di uno «scontro» tra materie, e riconosce che, secondo un criterio di prevalenza, la disciplina oggetto di contestazione è da ricondursi all'«ordinamento civile» e, dunque, all'esclusiva competenza statale.

Questo giudizio è basato, par di capire, sull'appartenenza all'area del «contratto» delle disposizioni impugnate, nella misura in cui, ad avviso della Consulta, l'attività svolta dal CLES si traduce in una integrazione dei contenuti dei contratti di lavoro individuali che, nati irregolari, diventano regolari, generando in capo alle parti (e segnatamente in capo ai datori di lavoro) obblighi contributivi e previdenziali dei quali non v'era traccia nell'originario regolamento contrattuale. Di talchè le norme impugnate attengono «all'esercizio dell'autonomia privata in tema di contratti di lavoro», che appartiene, secondo i giudici, al c.d. «limite del diritto privato», il cui fondamento risiede nell'esigenza di garantire l'eguaglianza e l'uniformità delle regole fondamentali sui rapporti tra privati.

Lo «scontro» è evitato, d'un soffio, perché ciò che - nella legge contestata - è riconducibile all'«ordinamento civile» è ritenuto prevalente su ogni altro aspetto eventualmente rientrante in altre materie concorrenti, sicchè la legge, al riparo del largo ombrello privatistico, appartiene tutta alla competenza esclusiva statale.

2. La sentenza 234/05 è l'ennesima attestazione della peculiarità, se vogliamo dell'ambiguità, della formula «ordinamento civile», e mette in luce il nodo del suo controverso rapporto con le altre «materie» che la Costituzione attribuisce alla esclusiva o concorrente competenza delle Regioni.

L'approccio - da «prima lettura» della norma costituzionale - che guarda all'«ordinamento civile» come una materia tra le tante, la cui violazione andrebbe accertata sulla base dei soli contenuti della norma regionale da scrutinare, non è parso utile a perseguire l'obiettivo di un sano e ordinato riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Il significato complessivo della riforma del Titolo V - la cui finalità è quella di ampliare i poteri legislativi delle Regioni - e un'interpretazione più rispettosa della storia delle pronunzie costituzionali in materia di «limite del diritto privato»,

suggeriscono un approccio diverso, improntato ad una maggiore flessibilità, e volto a conseguire due distinti obiettivi: valorizzare la naturale trasversalità dell'«ordinamento civile» (i); evitare l'«azzeramento» della potestà legislativa regionale sulle materie concorrenti (ii). Situazione, quest'ultima, che sarebbe molto arduo evitare se finisse col prevalere una lettura troppo rigida di «ordinamento civile», la cui potenzialità espansiva finirebbe con lo schiacciare del tutto o quasi quelle materie di competenza regionale concorrente od esclusiva, che hanno (anche) forti contenuti privatistici.

A conferma che le Regioni - spesso e volentieri- cozzano contro l'«ordinamento civile» nell'esercizio della loro potestà legislativa, il quadriennio che sta alle nostre spalle ha visto crescere in modo esponenziale i conflitti Stato/Regioni che hanno costretto la Corte Costituzionale a misurarsi con questioni legate al diritto privato.

In questo periodo, i segnali giunti dalla Consulta sono stati non del tutto univoci, e lasciano ancora insoluti diversi problemi, sui quali occorrerà presto a tardi fare un po' di chiarezza.

Da un lato, se si guarda solo alle motivazioni, la Corte sembra sposare l'approccio materiale (sintetizzabile grosso modo così: la legge regionale che contiene norme di diritto privato è incostituzionale), ma, dall'altro, uno sguardo più attento rivela che, in ambiti e situazioni delicate ed importanti, la Corte non si limita a giudicare sulla base dell'oggetto della norma impugnata, ma soppesa elementi diversi e più complessi, o, comunque, tali da far pensare che la stessa Corte avverta l'insufficienza di un giudizio basato sul solo oggetto della norma impugnata.

Di questa sensibilità sommersa sono testimonianza diverse decisioni, da cui sembrano essersi aperti per le Regioni spiragli più o meno larghi nel muro dell'«ordinamento civile».

La Corte ha ammesso, ad esempio, che le Regioni possano disciplinare con legge i settori nei quali operano le fondazioni, rimanendo loro preclusa la possibilità di regolarne struttura e funzionamento (questione, questa sì, di competenza esclusiva dello Stato). O, ancora, in un settore - quale quello della responsabilità extracontrattuale - di sicura appartenenza «materiale» privatistica, la Corte - a livello di *obiter* - ha ammesso che una legge regionale possa dettare regole concrete di condotta, da imporre a coloro che, sul proprio territorio, esercitano una determinata professione. Regole la cui violazione porterebbe alla responsabilità civile del professionista che le viola. O, infine, nel settore della famiglia, si presentano all'insegna della ragionevolezza e della flessibilità quelle decisioni con le quali la Corte ha salvato norme contenute negli Statuti di alcune Regioni concernenti la protezione delle convivenze extramatrimoniali, argomentando sulla «natura» delle disposizioni statutarie che, lungi dal possedere valenza normativa, rappresenterebbero, al più, direttive culturali o di principio, destinate a indicare aree di «prioritario intervento legislativo e politico».

Tutte situazioni nelle quali l'oggetto della disposizione impugnata - pur se in astratto riconducibile all'area del diritto privato - non ha dato luogo ad una valutazione d'incostituzionalità.

Perfino l'uso linguistico di certe espressioni rivela, talvolta, una certa nostalgia del tempo che fu: anche la 234/05, come altre decisioni che l'hanno preceduta, esprime l'attaccamento alla vecchia formula del «limite del diritto privato», come se - e l'idea non è forse troppo lontana dal vero - la riforma del 2001 non avesse introdotto significativi cambiamenti rispetto al passato (almeno su questo aspetto dei rapporti Stato/Regioni), con la conseguente possibilità di rispolverare quell'ultimo approdo della giurisprudenza pre-riforma - la sentenza 352/2001 - nella quale - ponendo fine ad un travagliato *iter* quarantennale - si poteva leggere che « (...) l'incidenza sulla competenza regionale del limite del diritto privato non opera però in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza».

Segnali, dunque, che sembrano andare in diverse direzioni, ma che inducono nell'osservatore (almeno) un'impressione d'ordine generale: quando la Corte adotta criteri flessibili, calibrando il giudizio su elementi che esulano dalla valutazione del mero oggetto della norma impugnata, essa giunge a decisioni da cui non è facile dissentire, e che lasciano la sensazione di una sana e ragionevole composizione del conflitto di competenze; quando, invece, rimane legata ad un approccio meramente materiale, le scelte che ne derivano lasciano, talvolta, un senso di insoddisfazione. Perché l'interprete avverte, in questi casi, che l'abrogazione della legge regionale, talvolta la sua mutilazione, o è il risultato di una «sopravalutazione» dell'incidenza privatistica di una determinata norma regionale, o ha l'effetto di amputare da una legge regionale quelle parti (privatistiche sì ma) ragionevoli, che ne reggevano l'impianto e che ne garantivano la compatibilità rispetto al principio d'eguaglianza.

E allora, come in un *déjà vu*, non è troppo astruso ipotizzare che, prima o poi, la giurisprudenza costituzionale finirà per imboccare quella strada che s'era scelto di percorrere poco prima della riforma costituzionale (ma che era iniziata già a partire dai primi anni '70), recuperando tutta la concretezza ch'era propria del giudizio di ragionevolezza allora (ed oggi) suggerito come parametro per verificare la violazione del «limite del diritto privato» da parte di una legge regionale.

3. Il 2005 spicca per l'emersione di nuove dimensioni, o variabili che dir si voglia, del conflitto Stato/Regioni nel contesto dell' «ordinamento civile».

Esso funge da arma a doppio taglio: da una parte - sono i casi statisticamente più frequenti - se ne serve lo Stato per attaccare leggi regionali cui imputa un'invasione di competenze esclusive statuali (a); dall'altra lo utilizza per difendere proprie leggi attaccate dalle Regioni che lamentavano un'invasione della loro competenza concorrente (b).

La sentenza 234/05 appartiene al gruppo sub b): l'«ordinamento civile» viene infatti invocato per fondare la competenza statale a legiferare sul lavoro sommerso, bypassando la competenza concorrente delle Regioni in materia di «tutela e sicurezza del lavoro».

Ma la decisione propone all'interprete un'ulteriore variabile: la legge oggetto del giudizio è riconducibile astrattamente sia all'«ordinamento civile» che ad una materia annoverata tra quelle soggette alla potestà legislativa concorrente. Nel caso specifico, l'oggetto della normativa impugnata dalle Province autonome (l'emersione del lavoro sommerso) sembra potersi ascrivere sia all'«ordinamento civile» che alla «tutela e sicurezza del lavoro», determinandosi così uno «scontro» o un «conflitto» di e tra competenze, che complica il lavoro dell'organo giudicante.

La Corte costituzionale pare scegliere la via più facile: negare che questo conflitto/scontro esista; o, per usare suggestioni penalistiche, affermarne l'apparenza per tramite del «criterio di prevalenza». La legge sull'emersione del lavoro irregolare, constatano i giudici, possiede contenuti (per lo più) riconducibili all'«ordinamento civile», e per conseguenza appartiene all'area dell'esclusiva competenza statale.

La motivazione della decisione dà l'impressione che il giudizio di prevalenza sia stato formulato con una certa approssimazione, quasi che il collegio volesse «cercare» solo quelle norme utili a sostenere il dispositivo finale, ignorando, invece, quelle che potevano apparire incoerenti rispetto all'idea che i giudici s'erano fatta (quella secondo la quale la legge andava salvata siccome appartenente all'area dell'esclusiva competenza statale).

La Corte valorizza - quale elemento che la orienta a collocare (tutta) la legge nell'ambito dell'«ordinamento civile» - il fatto che molte delle disposizioni contestate dalle Regioni si collocano sul versante contrattuale (autonomia negoziale, sanatoria ed integrazione dei contratti originariamente irregolari etc.), e, dunque: per un verso appartengono «naturalmente» al diritto privato, e, per altro verso, sono totalmente estranee alla «tutela e sicurezza del lavoro», quale materia oggetto di potestà normativa concorrente.

Si prosegue, quindi, nella strada già imboccata dalla sentenza n. 50/2005, che aveva rigettato gran parte delle questioni di costituzionalità sollevate da diverse Regioni contro la c.d. legge Biagi sulla riforma del mercato del lavoro. La ragione del rigetto era grosso modo la seguente: ogni norma che tocca il contratto - anche se quello di lavoro subordinato nelle sue complesse varianti - appartiene all'«ordinamento civile», e permane nell'esclusiva potestà del legislatore statale. Nel contesto del lavoro subordinato e delle sue regole, dunque, alle Regioni potrà riconoscersi una potestà normativa (più residuale che) concorrente, ma (solo) per tutto ciò che non attiene né direttamente né indirettamente all'area del «contratto».

Nella 234/05, peraltro, la Corte sembra vedere norme sul «contratto» anche laddove, forse, queste norme non ci sono: non solo, infatti, l'«ordinamento civile» viene a coprire - e questo non scandalizza - la disciplina intersoggettiva dei rapporti di lavoro (ad es: tipi, contenuti, forme, dei relativi contratti), ma finisce col coprire - e questo forse crea qualche dubbio in più - regole e criteri attraverso i quali si intende fare emergere il lavoro sommerso, regolarizzandolo (anche ma non solo) dal punto di vista contrattuale.

Sorgono alcuni interrogativi: basta la idoneità di una norma a «modificare a fini di uniformità l'originario regolamento contrattuale» (così in motivazione) per ritenere ch'essa rientri nell'«ordinamento civile»? Le regole che disciplinano organi e procedure che elaborano piani di emersione del lavoro sommerso appartengono all'«ordinamento civile» solo

perché questi organi, e queste procedure, possono portare a modificare assetti contrattuali?

La Corte non nutre dubbi a proposito, e risponde che sì, queste norme sono, in definitiva, di diritto privato, perché si riverberano sui singoli contratti di lavoro.

La sensazione è che il giudizio poteva essere condotto con qualche attenzione in più, e valorizzando quella tecnica di *distinguishing* che, pure, in altri casi la Corte ha saputo bene utilizzare: un esame delle singole disposizioni della legge impugnata, e una giusta considerazione del suo obiettivo di fondo (la regolarizzazione previdenziale e contributiva dei lavoratori sommersi), avrebbe forse potuto condurre ad un dispositivo che non chiudesse del tutto le porte ad un intervento delle Regioni in questo settore.

Se l'integrazione del regolamento contrattuale - anzi la sanatoria di contratti originariamente irregolari - segue al rispetto e all'attuazione di procedure amministrative volte a definire «programmi di emersione progressiva», perché negare che, nella definizione dei contenuti di questi programmi, le Regioni possano dire la propria? L'emersione del lavoro nero, infatti, è obiettivo alla cui realizzazione può essere utile tenere conto delle differenze territoriali, poiché ogni Regione offre realtà ed esigenze diverse, in ragione, soprattutto, della peculiarità della propria economia.

D'altra parte, la stessa dottrina giuslavoristica non nega che - nel titolo di competenza concorrente «tutela e sicurezza del lavoro» - le Regioni possano legiferare su taluni aspetti che sfuggono a quell'esigenza di eguaglianza, anche costituzionale, che ha ispirato il diritto del lavoro fin dalla sua «uscita» dal diritto privato: previdenza integrativa, il collocamento, le politiche sull'occupazione, o, in generale, tutto quanto può ragionevolmente essere oggetto di una disciplina territorialmente differenziata.

Forse, in questo caso, la Corte - se non avesse scelto un po' frettolosamente di ripararsi sotto l'ampio ombrello dell'«ordinamento civile» - avrebbe potuto constatare senza troppi problemi come l'esclusione (totale) delle Regioni dalla definizione dei piani di emersione del lavoro sommerso poteva comportare, forse, una violazione di quel principio di «leale collaborazione» che dovrebbe ispirare la normazione di quei settori su cui Stato e Regioni hanno, entrambi, titoli di competenza legislativa. D'altra parte, in una decisione di qualche giorno prima, la Corte s'era servita di quel principio, in una situazione assai simile a quella all'origine della 234/05; sia perché anche in quel caso era in discussione una legge statale impugnata da una Regione, e difesa invocando l'«ordinamento civile», sia perché anche in quel caso la Regione si era richiamata alla «tutela e sicurezza del lavoro» per lamentare l'invasione di competenze (anche) proprie. All'origine di quella decisione una norma della finanziaria 2004 costruita in questo modo: lo Stato destinava fondi per incentivare la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, anche attraverso la costituzione di appositi organi dotati di poteri decisionali; una commistione tra elementi che attengono alla sola organizzazione delle relazioni industriali tra datori di lavoro e lavoratori («tutela e sicurezza del lavoro») ed elementi che, invece, incidono sulla struttura delle imprese e delle società («ordinamento civile»), tale da rendere illegittima la (totale) esclusione delle Regioni, con conseguente illegittimità della normativa impugnata.

In quel caso, l'impossibilità di ritenere «prevalente» uno dei due titoli di competenza coinvolti ha indotto la Corte a rimettere al legislatore il compito di individuare meccanismi e/o criteri tali da garantire un coinvolgimento anche delle Regioni in quel contesto, proprio perché le differenze territoriali - di cui la Regione è naturale portatrice - possono fornire utili elementi al migliore perseguimento dell'obiettivo di fondo perseguito dalla legge (quello di coinvolgere di più i lavoratori nella gestione delle imprese). La stessa via poteva essere percorsa anche a proposito della legge statale sul lavoro sommerso; ma tant'è, la Corte ha preferito ragionare per «contenuti» di una formula - l'«ordinamento civile» - che, perso il controllo dei suoi confini, rischia di trasformarsi in una coperta davvero troppo lunga, il cui effetto può finire con l'essere il soffocamento del senso e della *ratio* ch'era sottesa alla tanto discussa riforma del Titolo V.

* Professore associato di diritto privato nell'Università di Genova, Facoltà di Giurisprudenza.

Il problema dell'«ordinamento civile» nel contesto della riforma del Titolo V suscita un sempre crescente interesse in dottrina, sia tra i civilisti che tra gli amministrativisti e costituzionalisti. Tra i civilisti possono vedersi: v. roppo, *Diritto privato regionale?*, in *Riv. dir. priv.*, 2003, in partic. p. 29 (e recentemente *Diritto dei contratti, ordinamento civile, competenza legislativa delle Regioni. Un lavoro complicato per la Corte costituzionale*, in *Corr. giur.*, 2005, n. 9, p. 1301); g. alpa, *Il limite del diritto privato alla potestà normativa regionale*, in *Contr. impr.*, 2002, p. 597; p. vitucci, *Proprietà e obbligazioni: il catalogo delle fonti dall'Europa al diritto privato regionale*, in *Europa e dir. priv.*, 2002, p. 747.

Tra i costituzionalisti spicca lo studio monografico di e. lamarque, *Regioni e ordinamento civile*, Padova, 2005.

In un'ottica interdisciplinare vedasi aa.vv., *L'ordinamento civile nel nuovo sistema delle fonti legislative*, Milano, 2003.

Critica fortemente l'approccio materiale v. roppo, *Diritto privato regionale?*, cit., p. 23 ss.

Corte cost., 29 settembre 2003, n. 300 (su cui vedasi g. napolitano, *Le fondazioni di origine bancaria nell'«ordinamento civile»: alla ricerca del corretto equilibrio tra disciplina pubblica e autonomia privata*, in *Corr. giur.*, 2003, p. 1576).

Corte cost., 26 giugno 2002, n. 282

Corte cost., 2 dicembre 2004, n. 372 e Corte cost., 6 dicembre 2004, n. 378 (su cui si segnalano commenti e approfondimenti comparsi su *Le Regioni*, 2005, n. 1).

Testualmente dalla sentenza della Corte cost., 28 luglio 2004, n. 282: « (...) non è necessario dirimere definitivamente la questione dell'applicabilità del vecchio o del nuovo Titolo V, né ricostruire l'insieme dei principi (ieri e oggi) vincolanti per il legislatore regionale in questa materia. Assumono infatti carattere assorbente alcuni profili delle censure mosse dal remittente che si riconducono alla violazione di norme costituzionali diverse dall'art. 117, nonché ad un limite alla potestà legislativa regionale rimasto fondamentalmente invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117: vale a dire il limite, individuato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ed oggi espresso nella riserva alla potestà esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile", ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione), consistente nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati (...). Interessante, in questo caso, l'equazione ordinamento civile = regole fondamentali dei rapporti privati (e non tutte le regole di questi rapporti!).

Corte cost., 6 novembre 2001, n. 352, in *Foro it.*, 2002, I, 638, e in *le Regioni*, 2002, p. 579, con nota di e. lamarque, *Aspettando il nuovo art. 117 della Costituzione: l'ultima pronuncia della Corte costituzionale sul limite del diritto privato nella legislazione regionale*.

Per esempio: Corte cost., 19 dicembre 2003, n. 359, in *Foro it.*, 2004, I, 1692 dichiara illegittima una legge del Lazio in tema di *mobbing*, non avvedendosi, forse, che si trattava non già di una legge di diritto privato, quanto, piuttosto, di una normativa volta a regolare l'azione amministrativa della regione e di enti ad essa connessi (sul punto vedasi la critica di v. roppo, *Diritto dei contratti, ordinamento civile, competenza legislativa delle Regioni. Un lavoro complicato per la Corte costituzionale*, cit., p. 1306).

E' il caso della recente Corte cost., 18 marzo 2005, n. 106 (a proposito di una legge della Provincia di Bolzano sull'anticipo degli importi degli assegni alimentare dovuti dai genitori a minori in stato di difficoltà economica), in *Foro it.*, 2005, I, 2960, con nota di a.m. benedetti, *Ordinamento civile e competenza legislativa delle regioni*, e in *Le Regioni*, 2005, con commento di e. lamarque.

Recuperando quegli orientamenti della Corte costituzionale, anche oggi si suggerisce l'utilizzo di un «test di ragionevolezza», che serva a vagliare la legittimità di quelle norme regionali che (effettivamente) dettino regole privatistiche: in tal senso vedasi v. roppo, *Diritto privato regionale?*, cit., p. 41 ss. Per due esempi di applicazione di questo test possono vedersi i nostri *Responsabilità oggettive, nessi di causalità e diritto privato regionale*, in *Danno e resp.*, 2004, p. 623 e *Diritto privato regionale (toscano), ordinamento civile e sindacato di legittimità costituzionale: e' possibile una sentenza interpretativa di rigetto?*, in *Corr. giur.*, 2005, n. 10.

Variabili recentemente individuate ed analizzate da v. roppo, *Diritto dei contratti, ordinamento civile, competenza legislativa delle Regioni. Un lavoro complicato per la Corte costituzionale*, in *Corr. giur.*, 2005, p. 1311 ss.

Il «criterio di prevalenza» come parametro per risolvere una concorrenza di (e tra) competenza è suggerito da Corte cost., 23 dicembre 2003, n. 370 (e del medesimo parametro fa largo uso Corte cost., 28 gennaio 2005, n. 50 proprio con riferimento al rapporto tra «ordinamento civile» e «tutela e sicurezza del lavoro»).

Corte cost., 28 gennaio 2005, n. 50.

Significativa a tale proposito la decisione n. 50/2005, la cui motivazione è ampiamente dedicata a distinguere ciò che, nel settore del lavoro, appartiene all'«ordinamento civile», da ciò che, invece, può essere in una certa misura oggetto di normazione regionale.

Aperturista sembra essere t. treu, *Diritto del lavoro e federalismo*, in aa.vv., *L'ordinamento civile nel nuovo sistema delle fonti legislative*, cit., p. 35 ss. Secondo a. di stasi, *Il diritto del lavoro nelle Regioni a statuto ordinario*, in *ILLeJ*, vol. VI, n. 2, 2004, <http://www.labourlawjournal.it>, ISSN 1561-8048, le Regioni possono dettare norme anche sul rapporto di lavoro, nel rispetto delle regole base dettate dalla legislazione nazionale (anche in relazione alla competenza statale sulla determinazione dei livelli minimi essenziali dei diritti civili e sociali).

Corte cost., 8 giugno 2005, n. 231.

Non mancano dubbi sulla riconducibilità al diritto privato di norme che incentivano solo la sperimentazione di nuove forme di collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori nella gestione delle imprese (vedasi sul punto v. roppo, *Diritto dei contratti, ordinamento civile, competenza legislativa delle Regioni. Un lavoro complicato per la Corte costituzionale*, cit., p. 1312).

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali